

Prot. 929

Cagliari, 15/07/2014

PEC

Al Dirigente del Servizio e
Responsabile del procedimento

Ing. Clara Pala

COMUNE DI CAGLIARI

Servizio Patrimonio

Via Roma, 145

09124 Cagliari

protocollo generale@comune.cagliari.legalmail.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per l'istituzione dell'elenco dei professionisti abilitati al Servizio di redazione della diagnosi energetica e degli attestati di prestazione energetica degli immobili di competenza comunale ai sensi della Legge 90 del 3 Agosto 2013.

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si richiede una immediata rettifica dell'avviso in oggetto in funzione di quanto di seguito riportato:

1. All'avviso non risulta allegata la "procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico", così come disposto anche dall'art. 11 comma 18 della L.R. 5/2007. Non vengono infatti evidenziati i criteri per la stima del compenso ai sensi del D.M. 143/2013. Occorre dunque esplicitare come si è giunti alla quantificazione della somma che verrà posta a base di gara, da voi stimata in massimo 10.000,00 euro come risulta all'art. 4 punto 5) dell'avviso stesso, al fine di valutarne la congruità.
In tal senso, del resto, l'art. 264, comma 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l'altro, " ...d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare". Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr.

AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di precontenzioso n. 52 del 10.4.2013). Con l'entrata in vigore del D.M. 143/2013 la categoria del servizio richiesta viene individuata come ID. Qd.I.05.

2. All'art. 2) del presente avviso, viene detto che *"Gli immobili oggetto di certificazione sono prevalentemente nella città di Cagliari."* Poiché si suppone che il Comune di Cagliari, così come scritto nella Determinazione n. 6070/2014 del 19/06/2014, abbia valutato con esattezza quali e quanti siano gli immobili oggetto di alienazione e/o locazione per i quali occorrerà redigere l'Attestato di Prestazione Energetica, si richiede che tale elenco venga esplicitato nell'avviso suddetto al fine di consentire agli operatori economici di valutare la reale consistenza del servizio che viene richiesto. Il termine prevalentemente fa infatti supporre che via siano alcuni edifici che siano dislocati in territori non di competenza del Comune di Cagliari per i quali deve essere data la possibilità al concorrente di stimarne la distanza in sede di presentazione della propria candidatura.
3. All'art. 3 punto 3) del presente avviso laddove si parla dei requisiti professionali, si di redigere *"l'allegato A – Istanza manifestazione di interesse"*, che non risulta conforme con gli allegati previsti dalla normativa di riferimento. Infatti trattandosi di incarichi di cui all'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 si richiama la necessità di rifarsi al combinato art. 267 del D.P.R. 207/2010 il quale, al comma 3, prevede che *"le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N (...)"* e al comma 4 prevede che *"La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263, comma 2."* Pertanto si ritiene che al fine di uniformare la presentazione delle istanze, l'Amministrazione debba attenersi all'applicazione di quanto prescritto al suddetto articolo. Si ricorda inoltre che
Allo stesso articolo, tra i requisiti richiesti, vi è l'iscrizione in elenchi accreditati di Certificatori Energetici. Tale requisito appare quanto mai in palese contrasto con la normativa vigente. Si ricorda infatti che la Regione Sardegna non ha legiferato in materia di certificazione energetica e pertanto ci si deve rifare al *"Decreto Ministeriale 26/6/2009 – Ministero dello Sviluppo Economico, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"* così come modificato dal *"D.M. Sviluppo economico 22 novembre 2012 – Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"*, che non prevede in alcun modo l'inserimento in elenchi accreditati di Certificatori Energetici, cosa invece prevista in regioni che, come la Lombardia o l'Emilia Romagna solo per citarne alcune, hanno legiferato in tal senso. I requisiti che possono essere richiesti sono dunque quelli previsti dal D.P.R. 75/2013. Si richiede pertanto di eliminare la richiesta di tale requisito che si traduce infatti in un'indebita restrizione della libera concorrenza nonché in una violazione del principio del favor participationis.
4. Come recita l'oggetto dell'avviso, trattasi di *"AVVISO PUBBLICO per l'istituzione dell'elenco dei professionisti abilitati (...)"* che di per se, secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e di conseguenza dall'art. 267 del D.P.R. 207/2010 non pone in essere alcuna procedura di gara e pertanto la richiesta, in questa fase, di offrire un

ribasso sui prezzi posti a base di gara dall'Amministrazione (art. 4 punto 3 lettera c) e punto 4 lettera a) dell'avviso) risulta essere in palese contrasto con la citata normativa. Infatti ai sensi dell'art. 267 comma 8 del D.P.R. 207/2010 afferma che *"Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni."* Alla luce di ciò si ritiene che l'Amministrazione debba attenersi alla richiesta, in questa fase, dei soli requisiti necessari per la costituzione dell'elenco e che solo in una seconda fase, secondo le modalità previste dalla norma, essa possa invitare un adeguato numero di soggetti che verranno chiamati a presentare offerta.

5. All'art. 6 punto 1) del presente avviso si afferma che *"L'Elenco ha durata biennale e scadenza 30/06/2016. Non potranno essere inseriti nell'elenco i professionisti che abbiano ricevuto analoghi incarichi dall'amministrazione comunale nell'ultimo biennio."* Ai sensi dell'art. 267 comma 6 del D.P.R. 207/2010 secondo capoverso *"Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale."* Si ritiene pertanto che l'iscrizione debba essere sempre aperta e che sia poi un onere dell'Amministrazione quella di garantire la corretta applicazione dei principi di "non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza concorrenza e rotazione più volte richiamati dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.
6. Al punto o) *"dell'allegato A - Istanza manifestazione di interesse"*, viene richiesto *"di essere titolare di polizza professionale stipulata con la compagnia con espressa copertura assicurativa per le attività di certificatore energetico"*. Tale richiesta appare quanto mai in palese contrasto con la normativa vigente per le stesse motivazioni di cui al punto 2 della presente nota. Si ricorda infatti che le *"Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"* non menzionano alcun obbligo di questo genere. Il professionista italiano per poter esercitare la professione, a partire dal 15 agosto 2013, ha l'obbligo di stipulare una assicurazione RC così come previsto dalla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012), ed è questa l'unico requisito obbligatorio che l'Amministrazione può chiedere in sede di presentazione della candidatura.
7. Premesso che come già affermato al punto 3) della presente nota la compilazione *"dell'allegato B - Offerta economica"* non deve in alcun modo essere richiesto in questa fase perché trattasi di manifestazione di interesse, preme sottolineare come gli importi stabiliti in tale modello in funzione dei metri quadri, fanno riferimento alle prestazioni di cui ai punti a), b), c) e d) del Disciplinare. Tale richiesta appare un refuso, in quanto si suppone che si faccia riferimento all'elaborato denominato **Schema di Convenzione** e non **Disciplinare**.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Presidente
Gaetano Attilio Nastasi

